

Decreto n. 4 del 7 febbraio 2014, pubblicato in pari data sull'albo pretorio on line.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 233, in data 25.11.2010, con la quale si procedeva ad adeguare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al D.L.vo 150/2009, anche con la disciplina relativa alla nomina dell'OIV;

VISTO il bando del 6 dicembre 2010, redatto dal responsabile dell'ufficio personale e pubblicato sul sito internet dell'ente, nonché presso l'albo pretorio;

PREMESSO che:

- entro il termine di scadenza previsto da bando, cioè entro il 7 gennaio 2011, venivano inviate n. 7 domande di partecipazione di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di OIV e precisamente da parte di:
 1. Gilberto A. (prot. n. 32135 del 17.12.2010);
 2. Massimiliano S. (prot. n. 465 del 07.01.2011);
 3. Antonio F. (prot. n. 466 del 07.01.2011);
 4. Sandro B. (prot. n. 467 del 07.01.2011);
 5. Marcello D. (prot. n. 568 del 10.01.2011);
 6. Enrico B. (prot. n. 593 del 10.01.2011);
 7. Giuseppina D. (prot. n. 662 del 11.01.2011).
- oltre il termine di scadenza previsto da bando, cioè entro il 7 gennaio 2011, perveniva un'ulteriore manifestazione di interesse, da parte di Gianluigi C. (prot. n. 2744 del 25.01.2011);
- in applicazione dell'articolo 5 del bando, previa convocazione scritta rivolta con nota del 18.01.2011 – prot. n. 1542/II/14, si procedeva a sottoporre i candidati ad un colloquio: l'articolo 1 del bando precisava che la comparazione avrebbe riguardato *"l'idoneità e la sufficienza del curriculum con i requisiti previsti per il conferimento dell'incarico"*, non il livello tra i curricula dei singoli candidati, residuando in capo al sindaco un ampio margine di discrezionalità nella scelta, tra tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti;
- la procedura di individuazione del soggetto incaricato di assumere il ruolo di OIV non è assimilabile ad una procedura concorsuale e non si conclude con la formazione di una graduatoria a seguito di attribuzione di punteggi, non attivandosi alcun rapporto organico o rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto prevalentemente fiduciario, preceduto da un giudizio di idoneità (TAR Basilicata, 12 luglio 2007, n. 505 – TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 9 maggio 2006, n. 341);
- come previsto dall'articolo 5 del bando, si tenevano i colloqui con i candidati, in data 28.01.2011 (venerdì), a partire dalle ore 09.00, relativamente ai sigg. dott. Giuseppina D., Marcello D., Antonio F., Enrico B., mentre, in data 2 febbraio 2011, veniva svolto il colloquio con il sig. dott. Sandro B.;
- non si presentavano al colloquio i sigg. dott. Massimiliano S. e Gilberto A., mentre il sig. Gianluigi C. non risultava in possesso dei requisiti richiesti dal bando (es. diploma di laurea) e nemmeno allegava la relazione richiesta;
- con proprio precedente decreto n. 9 del 10 febbraio 2011, veniva nominato il dott. Antonio Forese;
- l'incarico aveva una durata triennale;
- l'articolo 9, comma 3, del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede la possibilità di rinnovare l'incarico per una sola volta;
- si intende avvalersi della disposizione sopra citata;

PRESO ATTO della deliberazione n. 121/2010 della CIVIT, in base alla quale si esclude l'obbligo per i Comuni di acquisire il preventivo parere della Commissione, ai fini della nomina definitiva dell'OIV (pagg. 8 e 9 profilo 6 della delibera stessa), in quanto l'articolo 14 del D.Lvo 150/2009 non trova applicazione per il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2 del Decreto Legislativo 150/2009;

RICORDATO che, con nota del 4 febbraio, il dott. Antonio Forese chiedeva alla Provincia di Pescara, proprio ente di appartenenza, la relativa autorizzazione;

ACQUISITA l'autorizzazione della Provincia di Pescara (nota del 5 febbraio 2014), registrata al protocollo generale dell'ente n. 4242 del 7/02/2014;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. rinnovare l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione, presso il Comune di Città S. Angelo, al dott. Antonio Forese, nato a Città S. Angelo il 26.06.1972, C.F. FRSNTN72M26C750F, per altri tre anni a partire dall' 11 febbraio 2014 e fino al 10 febbraio 2017, in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. dare atto che il compenso annuo onnicomprensivo ammonta ad € 5.400,00;
4. rinviare ai responsabili degli uffici e dei servizi l'adozione degli atti consequenziali.

IL SINDACO
(Gabriele Florindi)